SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 gennaio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Autorità per l'energia elettrica e il gas

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 9

Ministero delle attività produttive

01A13964

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 dicembre 2001.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano a cancellare e ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Visto il decreto ministeriale in data 18 giugno 1998, con il quale l'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di cute da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano in data 22 agosto 2001, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla cancellazione e all'inclusione di sanitari, nell'ambito dell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta di autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute nonché le ordinanze in data 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dalla ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano è autorizzata a cancellare dall'équipe responsabile ad espletare attività di trapianto di cute da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 18 giugno 1998, i seguenti sanitari:

Donati prof. Luigi, direttore dell'Istituto di chirurgia plastica presso l'Università degli studi di Milano;

Rossi dott. Renato, dirigente medico di primo livello presso il reparto di chirurgia plastica, ricostruttiva e centro ustioni dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Baruffaldi Preis dott. Francesco, dirigente medico di primo livello presso il reparto di chirurgia plastica, ricostruttiva e centro ustioni dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Vaccarella dott. Francesco, dirigente medico di primo livello presso il reparto di chirurgia plastica, ricostruttiva e centro ustioni dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano;

e ad includere, nella stessa, i seguenti sanitari:

Rapisarda dott. Vincenzo, dirigente medico di secondo livello, responsabile del centro ustioni e dell'unità operativa di chirurgia plastica e ricostruttiva, presso l'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano;

De Angelis dott. Armando, dirigente medico di primo livello presso il reparto di chirurgia plastica, ricostruttiva e centro ustioni dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Pantaloni dott. Marcello, dirigente medico di primo livello presso il reparto di chirurgia plastica, ricostruttiva e centro ustioni dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Zermani dott.ssa Rita, dirigente medico di primo livello presso il reparto di chirurgia plastica, ricostruttiva e centro ustioni dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Lasagna dott.ssa Gaia, dirigente medico di primo livello presso il reparto di chirurgia plastica, ricostruttiva e centro ustioni dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Lombardia non adotterà le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2001

Il dirigente: BALLACCI

02A00280

DECRETO 14 dicembre 2001.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara» di Pisa ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999 con il quale l'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara» di Pisa è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara» di Pisa in data 30 agosto 2001, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta di autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Toscana adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara» di Pisa è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, il seguente sanitario:

Urbani dott. Lucio, dirigente medico di primo livello - sezione di trapiantologia epatica - azienda ospedaliera pisana.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara» di Pisa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2001

Il dirigente: BALLACCI

02A00281

DECRETO 17 dicembre 2001.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene, pancreas e fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Visto il decreto ministeriale del 25 giugno 1998, con il quale l'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene, pancreas e fegato da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano in data 24 luglio 2001, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta di autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1º aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1º giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute nonché le ordinanze in data 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1º marzo 2001 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dalla ordinanza 1º giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione, fino alle determinazioni che la regione Lombardia adotterà, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1º aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene, pancreas e fegato da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 25 giugno 1998, il seguente sanitario:

Giacomoni dott. Alessandro, dirigente medico di primo livello presso il reparto di chirurgia generale e dei trapianti addominali «Pizzamiglio 2º» dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2001

Il dirigente: BALLACCI

02A00279

DECRETO 17 dicembre 2001.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano ad espletare attività di trapianto di omoinnesti vascolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Vista l'istanza del 4 aprile 2001 presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di omoinnesti vascolari da cadavere, a scopo terapeutico, presso l'azienda medesima;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 30 giugno 2001;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta di autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che, facendo seguito a quelle emesse in data 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 dal Ministro della sanità, proroga ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di omoinnesti vascolari da cadavere, a scopo terapeutico, prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di omoinnesti vascolari, debbono essere effettuate presso le sale operatorie site al I piano del Padiglione n. 6 «Pizzamiglio» insistenti nell'ambito dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di omoinnesti vascolari, devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Puttini prof. Maurizio, dirigente medico, responsabile della struttura complessa di chirurgia vascolare presso l'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Romani dott. Federico, dirigente medico presso la struttura complessa di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Palmieri dott. Bruno, dirigente medico presso la struttura complessa di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Barbano dott. Pier Remigio, dirigente medico presso la struttura complessa di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Riolo dott. Franco, dirigente medico presso la struttura complessa di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Viani dott.ssa Rossana, dirigente medico presso la struttura complessa di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Rimoldi dott. Piero, dirigente medico presso la struttura complessa di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Aseni dott. Paolo, dirigente medico presso la struttura complessa di chirurgia generale e dei trapianti addominali dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Colella dott. Giovanni, dirigente medico presso la struttura complessa di chirurgia generale e dei trapianti addominali dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Pirotta dott. Vincenzo, dirigente medico presso la struttura complessa di chirurgia generale e dei trapianti addominali dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Rossetti dott.ssa Ornella, dirigente medico presso la struttura complessa di chirurgia generale e dei trapianti addominali dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Lombardia non adotterà le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2001

Il dirigente: BALLACCI

02A00282

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Marian Marius Alexandru di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Marian Marius Alexandru ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dal sig. Marian Marius Alexandru, nato a Reghin (Romania) il giorno 30 luglio 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Marian Marius Alexandru è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00101

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Cotrus Ciprian Adrian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Cotrus Ciprian Adrian ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dal sig. Cotrus Ciprian Adrian, nato a Tarnaveni (Romania) il giorno 20 marzo 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Cotrus Ciprian Adrian è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00102

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Bardà Paul Adrian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Bardà Paul Adrian ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dal sig. Bardà Paul Adrian, nato a Rosiori de Vede (Romania) il giorno 7 maggio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Bardà Paul Adrian è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00103

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ene Ionela Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ene Ionela Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Ene Ionela Elena, nata a Racari (Romania) il giorno 15 giugno 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ene Ionela Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00104

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 novembre 2001.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.p.a. Nuova FMI, unità di Caserta e di Milano. (Decreto n. 30444).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge del 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge dell'8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Nuova FMI;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2 della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2001, della ditta S.p.a. Nuova FMI, sede in S. Marco Evangelista (Caserta), unità di Caserta e di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00286

DECRETO 5 novembre 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Manifatture Lane Marzotto & Figli, unità di Valdagno. (Decreto n. 30445).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° novembre 1999 al 30 settembre 2000, dalla ditta S.p.a. Manifatture Lane Marzotto & Figli;

Visto l'accertamento effettuato dal servizio ispettivo di Vicenza, in data 26 settembre 2000 dal quale si rileva che a far data dal 27 maggio 2000, la società in argomento non ha più fatto ricorso alla CIGS e che tutti i lavoratori sospesi sono in parte rientrati in azienda ed in parte collocati presso altre aziende del settore;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, pertanto, di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, limitatamente al periodo dal 1° novembre 1999 al 26 maggio 2000;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° novembre 1999 al 26 maggio 2000, della ditta S.p.a. Manifatture Lane Marzotto & Figli, sede in Valdagno (Vicenza), unità di Valdagno (Vicenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00287

DECRETO 5 novembre 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della S.p.a. Menarini Ricerche, unità di Firenze e di Pomezia. (Decreto n. 30446).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 maggio 2001 al 16 aprile 2003, dalla ditta S.p.a. Menarini Ricerche;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 maggio 2001 al 16 aprile 2003, della ditta S.p.a. Menarini Ricerche, sede in Pomezia (Roma), unità di Firenze e di Pomezia (Roma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00288

DECRETO 5 novembre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Arredouno Design Sud, unità di Atessa. (Decreto n. 30447).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 maggio 2001 al 1° novembre 2001, dalla ditta S.r.l. Arredouno Design Sud;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 maggio 2001 al 1° novembre 2001, della ditta S.r.l. Arredouno Design Sud, sede in Atessa (Chieti), unità di Atessa (Chieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00289

DECRETO 5 novembre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Ceit Impianti, unità di Ancarano, Ancona, Bassano del Grappa, Campo Calabro, Crotone, Fermo, Lamezia Terme, Macerata, Palermo, San Giovanni La Punta, Trento, Treviso e Verona. (Decreto n. 30448).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata dalla ditta S.r.l. Ceit Impianti, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 24 luglio 2000 al 23 gennaio 2001;

Visto il decreto ministeriale n. 29927 del 25 maggio 2001, con il quale è stato approvato il suddetto programma per il citato periodo dal 24 luglio 2000 al 23 gennaio 2001, per le unità produttive site in Lamezia Terme (Catanzaro), Crotone, Campo Calabro (Reggio Calabria), San Giovanni La Punta (Catania) e Palermo;

Vista l'istanza presentata dalla medesima S.r.l. Ceit Impianti contenente il programma di crisi aziendale, ai sensi della citata legge n. 223/1991, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 per le unità produttive site in Treviso, Bassano del Grappa (Vicenza), Verona, Trento, Ancona, Macerata, Fermo (Ascoli Piceno) e Ancarano (Teramo);

Vista la nota aziendale del 24 agosto 2001, nella quale si precisa che l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale presentata per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2001, deve intendersi — per le motivazioni sottostanti la crisi e per l'attuazione del piano di risanamento programmato — riconducibile alla precedente richiesta per crisi aziendale decorrente dal 24 luglio 2000;

Preso atto che nella citata nota del 24 agosto 2001, la stessa azienda, nel rappresentare l'unicità del programma per crisi aziendale riconducibile all'annualità 24 luglio 2000-23 luglio 2001, chiarisce che la durata del trattamento straordinario di integrazione salariale richiesto con decorrenza dal 1° gennaio 2001, deve intendersi limitata al 23 luglio 2001;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere all'annullamento del citato provvedimento ministeriale di approvazione del 25 maggio 2001, n. 29927, al fine di approvare il programma di crisi aziendale per l'annualità 24 luglio 2000-23 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate è annullato il provvedimento ministeriale del 25 maggio 2001, n. 29927, di approvazione del programma per crisi aziendale relativamente al periodo dal 24 luglio 2000 al 23 gennaio 2001.

Art. 2.

È approvato il programma per crisi aziendale relativamente al periodo dal 24 luglio 2000 al 23 luglio 2001 della società S.r.l. Ceit Impianti, con sede in San Giovanni Teatino (Chieti), unità di Lamezia Terme (Catanzaro), Crotone, Campo Calabro (Reggio Calabria), San Giovanni La Punta (Catania), Palermo, Treviso, Bassano del Grappa (Vicenza), Verona, Trento, Ancona, Macerata, Fermo (Ascoli Piceno), Ancarano (Teramo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00290

DECRETO 5 novembre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Timavo & Tivene, unità di Bollate. (Decreto n. 30449).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 4 giugno 2001 al 2 giugno 2002, dalla ditta S.p.a. Timavo & Tivene;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 giugno 2001 al 2 giugno 2002, della ditta S.p.a. Timavo & Tivene, sede in Bollate (Milano), unità di Bollate (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00291

DECRETO 5 novembre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Isringhausen, unità di Rivoli - Cascine Vica. (Decreto n. 30450).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 16 luglio 2001 al 15 luglio 2002, dalla ditta S.p.a. Isringhausen;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 16 luglio 2001 al 15 luglio 2002, della ditta S.p.a. Isringhausen, sede in San Pietro Mosezzo (Novara), unità di Rivoli - Cascine Vica (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00292

DECRETO 5 novembre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.c. a r.l. Centro carni crotonese, unità di Crotone. (Decreto n. 30451).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° giugno 2001 al 31 maggio 2002, dalla ditta S.c. a r.l. Centro carni crotonese;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° giugno 2001 al 31 maggio 2002, della ditta S.c. a r.l. Centro carni crotonese, sede in Rocca di Neto (Crotone), unità di Crotone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00293

DECRETO 5 novembre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Officina meccanica di Taranto, unità di Taranto. (Decreto n. 30452).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 14 maggio 2001 al 13 maggio 2002, dalla ditta S.p.a. Officina meccanica di Taranto;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 14 maggio 2001 al 13 maggio 2002, della ditta S.p.a. Officina meccanica di Taranto, sede in Taranto, unità di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00294

DECRETO 5 novembre 2001.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, della S.p.a. Arti grafiche Amilcare Pizzi, unità di Cinisello Balsamo. (Decreto n. 30453).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2001;

Visti i verbali del 28 giugno 2000 e 18 luglio 2000, stipulati tra la ditta S.p.a. Arti grafiche Amilcare Pizzi e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti sul territorio con i quali è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere la permanenza dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per l'ulteriore periodo dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la permanenza della condizione di riorganizzazione aziendale della società in questione;

Decreta:

Art. 1.

È accertata la permanenza della condizione di riorganizzazione aziendale finalizzata al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001 della ditta S.p.a. Arti grafiche Amilcare Pizzi, sede in Milano, unità di Cinisello Balsamo (Milano).

Art. 2.

Il trattamento di pensionamento anticipato di cui all'accertamento del predetto art. 1 riguarda complessivamente 53 lavoratori, per l'intero periodo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00295

DECRETO 20 dicembre 2001.

Costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Varese.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 43 del 10 dicembre 1997, con il quale è stato rinnovato per il quadriennio 1997/2001 il comitato provinciale I.N.P.S. di Varese;

Considerato che, essendo scaduto il periodo di validità del citato organo collegiale si rende necessario procedere al suo rinnovo;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni occorre stabilire in via preliminare, i criteri di valutazione;

Ritenuto opportuno individuare tali criteri in quelli di seguito specificati:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

partecipazione alla formulazione e stipula dei contratti collettivi;

partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive;

rilevazione degli insediamenti produttivi;

complessità delle strutture organizzative aziendali;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute in applicazione dei criteri sopra indicati, sono individuate come maggiormente rappresentative nella provincia di Varese:

Unione industriali della provincia di Varese;

Associazione piccole e medie industrie;

Associazioni artigiani provincia di Varese;

Unione delle associazioni commercianti provincia di Varese;

Coldiretti di Varese;

C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. della provincia di Varese;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 44, comma 1, della legge n. 88/1989 che prevede la partecipazione di un rappresentante dei dirigenti di azienda;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Decreta:

Il comitato provinciale I.N.P.S. di Varese di cui all'art. 44 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, è ricostituito per il quadriennio 2001/2005 e risulta così composto:

membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

Lai Gerardo in rappresentanza della C.G.I.L. Varese;

Casinghini Giovanni in rappresentanza della C.G.I.L. Varese;

Monfrini Guido in rappresentanza della C.G.I.L. Varese;

Torno Gino in rappresentanza della C.G.I.L. Varese;

Bianchi Giovanni in rappresentanza della C.I.S.L. Varese;

Olgiati Sergio in rappresentanza della C.I.S.L. Varese;

Colombo Giampiero in rappresentanza della C.I.S.L. Ticino Olona;

Grisetti Giuseppe in rappresentanza della C.I.S.L. Ticino Olona;

Ferrario Sergio in rappresentanza della U.I.L. Varese;

Sturiale Paolo in rappresentanza della U.I.L. Varese;

Porta Carlo in rappresentanza della C.I.D.A. Varese;

membri rappresentanti dei datori di lavoro:

Scotti Giuseppe in rappresentanza U.N.I.V.A. Varese;

Lissoni Claudio in rappresentanza A.P.I.;

Belloni Giovanni in rappresentanza Ass. artigiani Varese;

membri rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Minzolini Fiorenzo in rappresentanza Ass. commercianti Varese;

Bonacina Ignazio in rappresentanza Coldiretti Varese;

Mattioni Maria Elisa in rappresentanza Ass. artigiani Varese.

Sono componenti di diritto in rappresentanza delle amministrazioni pubbliche:

il dirigente della direzione provinciale del lavoro di Varese o suo delegato;

il dirigente della ragioneria provinciale dello Stato di Varese o suo delegato;

il dirigente della sede provinciale I.N.P.S. di Varese.

Il comitato, composto come sopra descritto, rimarrà in carica per quattro anni a decorrere dalla data di emissione del presente decreto, come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970.

Il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Varese è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 20 dicembre 2001

p. *Il dirigente:* NAPPA

02A00024

DECRETO 20 dicembre 2001.

Scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Bella Vista» a r.l., in Oristano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ORISTANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria del 19 giugno 2000 eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata dal quale risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Bella Vista» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Carlo Passino in data 31 marzo 1976, repertorio n. 67045, registro società n. 1592, tribunale di Oristano, BUSC n. 451/145284.

Oristano, 20 dicembre 2001

Il direttore provinciale: USAI

02A00254

DECRETO 21 dicembre 2001.

Interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e sviluppo della prassi di Formazione Continua per l'esercizio finanziario 2001, di cui all'art. 118 della legge n. 338 del 23 dicembre 2000.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Visto l'art. 9 della legge 25 dicembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzata da leggi speciali;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze statali in materia di formazione professionale;

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'art. 9 della legge n. 236/1993, che istituisce il Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo sociale europeo;

Vista la legge n. 196/1997 in materia di promozione alla formazione continua;

Visto il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, che disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 142, comma 1;

Visto l'art. 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000, supplemento ordinario, che stabilisce, a favore del finanziamento dei piani formativi aziendali, settoriali e territoriali per l'anno 2001, la quota del 20% del gettito complessivo, a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

Visti i parametri di ripartizione delle risorse definiti dal coordinamento delle regioni per la formazione professionale;

Tenuto conto delle indicazioni del comitato di indirizzo per le azioni di formazione continua di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993 riunitosi in data 11 dicembre 2001;

Decreta:

Articolo unico

È impegnata la somma di euro 92.962.241,84 (L. 180.000.000.000) a valere sul capitolo 7031 del bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al FSE di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993 esercizio 2001, ripartita tra le regioni e le province autonome come indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del decreto, per l'adozione di «Interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e sviluppo della prassi di Formazione Continua».

Roma, 21 dicembre 2001

Il dirigente generale: BATTISTONI

ALLEGATO 1

RIPARTIZIONE RISORSE ASSEGNATE ALLE REGIONI

Regione	Ripartizione quota regionale in lire	Ripartizione quota regionale in Euro
Valle D'aosta	L. 1.206.000.000	622.847,02
Piemonte	L. 16.380.000.000	8.459.564,01
Lombardia	L. 34.344.000.000	17.737.195,74
Trento	L. 2.700.000.000	1.394.433,63
Bolzano	L. 2.358.000.000	1.217.805,37
Friuli Venezia Giulia	L. 5.058.000.000	2.612.239,00
Veneto	L. 18.144.000.000	9.370.593,98
Liguria	L. 5.220.000.000	2.695.905,01
Emilia Romagna	L. 19.044.000.000	9.835.405,19
Toscana	L. 12.366.000.000	6.386.506,01
Umbria	L. 3.042.000.000	1.571.061,89
Marche	L. 5.490.000.000	2.835.348,38
Lazio	L. 13.698.000.000	7.074.426,60
Abruzzo	L. 3.474.000.000	1.794.171,27
Basilicata	L. 2.808.000.000	1.450.210,97
Calabria	L. 3.060.000.000	1.580.358,11
Campania	L. 10.836.000.000	5.596.326,96
Molise	L. 1.350.000.000	697.216,81
Puglia	L. 8.190.000.000	4.229.782,00
Sardegna	L. 4.680.000.000	2.417.018,29
Sicilia	L. 6.552.000.000	3.383.825,60
Totali	**L. 180.000.000.000**	**92.962.241,84**

CRITERI GENERALI RIGUARDANTI INTERVENTI DI PROMOZIONE DI PIANI FORMATIVI AZIENDALI, SETTORIALI E TERRITORIALI E SVILUPPO DELLA PRASSI DELLA FORMAZIONE CONTINUA.

1. *Premessa.*

Il presente atto fa riferimento a quanto previsto dall'art. 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000, supplemento ordinario, che stabilisce, a favore del finanziamento dei piani formativi aziendali, settoriali e territoriali per l'anno 2001, la quota del 20% del gettito complessivo, a valere sul terzo delle risorse derivanti del contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con le regioni, le province autonome e le parti sociali, in considerazione dello stato di avanzamento degli adempimenti previsti dal succitato art. 118 della legge n. 388/2000 e tenuto conto degli orientamenti espressi dal comitato di indirizzo per le azioni di formazione continua di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993, di cui al D.D. n. 418 del 10 novembre 1997.

Tenuto conto delle disposizioni della legge n. 196 del 24 giugno 1997, in materia di promozione della formazione continua.

Viste le sperimentazioni realizzate a seguito delle circolari MLPS n. 65 del 5 agosto 1999 e n. 92 del 29 dicembre 2000.

Intende sostenere e orientare, con il presente provvedimento, le iniziative di formazione a favore dei lavoratori per aggiornare ed accrescere le loro competenze e per sviluppare la competitività delle imprese.

2. *Risorse.*

Allo scopo di sostenere le iniziative indicate in premessa, vengono ripartite tra le regioni e le province autonome (come indicato nell'allegato 1) sulla base dei criteri di riparto definiti dal coordinamento delle regioni per la formazione professionale, ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali risorse pari a 92.962.241,84 euro (180 miliardi di lire).

3. *Tipologie di azione.*

Le amministrazioni regionali e le province autonome destinano le risorse loro assegnate per il finanziamento di piani formativi aziendali, territoriali e settoriali concordati tra le parti sociali.

Per piano formativo si intende un programma organico di azioni formative concordato tra le parti sociali e rispondente ad esigenze aziendali, settoriali o territoriali. Il piano formativo è sottoscritto dalle parti sociali che lo promuovono.

4. *Procedure.*

Le amministrazioni provvedono a predisporre specifiche procedure entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, nel cui ambito dovranno essere previste: l'indicazione dei soggetti presentatori, attuatori e destinatari (imprese e lavoratori), le modalità di selezione dei progetti, la durata degli interventi, il rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (Regolamenti della C.E. n. 68/2001 e n. 69/2001), l'obbligo di cofinanziamento a carico dei privati in misura non inferiore al 20%.

Le validità delle graduatorie relative ai progetti finanziabili ha una durata di dodici mesi, a far data dalla pubblicazione degli esiti della valutazione dei progetti.

Le amministrazioni sono tenute, nella definizione e gestione degli strumenti attuativi, al rispetto della priorità per le PMI e possono altresì disporre di utilizzare la totalità o una parte delle risorse loro assegnate per il finanziamento di piani formativi già presentati in attuazione di quanto disposto nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 92/2000, limitatamente alle azioni di cui al punto 3.b) «finanziamento, attraverso procedure di evidenza pubblica, di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali concordati tra le parti sociali».

Le amministrazioni dovranno, altresì, tener conto delle scelte operate nella attuazione dei POR allo scopo di favorire una integrazione con le omologhe azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e valorizzare le diverse linee di sostegno pubblico alla formazione continua.

La regione o la provincia autonoma, trasmette, con sollecitudine, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - UCOFPL, divisione V, l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo ai progetti ammessi a finanziamento.

Il MLPS-UCOFPL, entro i trenta giorni successivi, espleta le procedure per la liquidazione delle risorse di cui al punto 2.

In caso di gravi ritardi nell'uso delle risorse o non conformità alle procedure previste, da parte di alcune amministrazioni regionali e/o province autonome, rispetto a quanto indicato precedentemente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto sarà deciso dal comitato di indirizzo, di cui al D.D. n. 418 del 10 novembre 1997, potrà ridistribuire le risorse tra le altre regioni e province autonome secondo criteri da individuare.

Le risorse precedentemente assegnate alle regioni e province autonome ai sensi delle circolari del MLPS n. 174/96, n. 37/98, n. 139/98, n. 51/1999 e non impegnate alla data del 31 marzo 2002 saranno ridistribuite tra le altre regioni a province autonome in base a parametri definiti in sede di comitato di indirizzo.

5. *Promozione e monitoraggio.*

Le regioni e le province autonome invieranno ogni quattro mesi un rapporto dettagliato sull'andamento delle azioni al Ministero del lavoro - UCOFPL secondo criteri elaborati dall'Isfol, che provvederà a redigere il rapporto annuale di monitoraggio e valutazione degli interventi in attuazione a quanto stabilito dall'art. 66, comma 3, della legge n. 144 del 17 maggio 1999.

Roma, 24 dicembre 2001

Il dirigente generale: BATTISTONI

ALLEGATO 1

RIPARTIZIONE RISORSE ASSEGNATE ALLE REGIONI

Regione	Ripartizione quota regionale in lire	Ripartizione quota regionale in Euro
Valle D'aosta	L. 1.206.000.000	622.847,02
Piemonte	L. 16.380.000.000	8.459.564,01
Lombardia	L. 34.344.000.000	17.737.195,74
Trento	L. 2.700.000.000	1.394.433,63
Bolzano	L. 2.358.000.000	1.217.805,37
Friuli Venezia Giulia	L. 5.058.000.000	2.612.239,00
Veneto	L. 18.144.000.000	9.370.593,98
Liguria	L. 5.220.000.000	2.695.905,01
Emilia Romagna	L. 19.044.000.000	9.835.405,19
Toscana	L. 12.366.000.000	6.386.506,01
Umbria	L. 3.042.000.000	1.571.061,89
Marche	L. 5.490.000.000	2.835.348,38
Lazio	L. 13.698.000.000	7.074.426,60
Abruzzo	L. 3.474.000.000	1.794.171,27
Basilicata	L. 2.808.000.000	1.450.210,97
Calabria	L. 3.060.000.000	1.580.358,11
Campania	L. 10.836.000.000	5.596.326,96
Molise	L. 1.350.000.000	697.216,81
Puglia	L. 8.190.000.000	4.229.782,00
Sardegna	L. 4.680.000.000	2.417.018,29
Sicilia	L. 6.552.000.000	3.383.825,60
Totali	**L. 180.000.000.000**	**92.962.241,84**

02A00349

DECRETO 31 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Edilnormanna P.S.C.», in S. Vito dei Normanni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 254 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, settimo comma, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 20 settembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa di seguito indicata viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Edilnormanna P.S.C.», con sede in S. Vito dei Normanni, via Piave, s.n., costituita per rogito dott. Ambrosi Giuseppe in data 4 settembre 1996, repertorio n. 3188, registro società n. 162260, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 2376/275235.

Brindisi, 31 dicembre 2001

Il direttore provinciale: MARZO

02A00256

DECRETO 31 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Futuro», in S. Vito dei Normanni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appreso indicata da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, settimo comma, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 20 settembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa di seguito indicata viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2554 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Futuro», con sede in S. Vito dei Normanni, via Tasso n. 14, costituita per rogito dott. Perrone Aldo in data 5 giugno 1987, repertorio n. 6807, registro società n. 4764, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1844/228147.

Brindisi, 31 dicembre 2001

Il direttore provinciale: MARZO

02A00257

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 dicembre 2001.

Contributo a fondo perduto alla società cooperativa Campania pesca a r.l., a seguito del riconoscimento dello stato di calamità naturale nel golfo di Salerno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima» e successive modifiche;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto l'art. 1 della legge n. 72/1992 che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo alla concessione di contributi, a titolo di pronto intervento a parziale copertura del danno, a favore di pescatori singoli o associati che abbiano subito gravi danni o si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva della propria azienda, in conseguenza di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;

Visto il decreto 3 marzo 1992 del Ministro della marina mercantile, recante «Modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze» previste dalla citata legge n. 72/1992;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997, recante modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante ulteriori modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 655, recante «Misure urgenti in materia di pesca e di acquacoltura»;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge con il quale si dispone che, con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, sono approvate le modalità tecniche di attuazione in materia di Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Vista l'istanza in data 1° febbraio 2000 con la quale la Lega pesca, su segnalazione della società cooperativa Campania pesca a r.l., ha interessato questa amministrazione affinché sia riconosciuta la calamità naturale a seguito delle violente mareggiate verificatesi nel golfo di Salerno nel periodo 26-29 dicembre 1999 che hanno causato danni all'impianto di maricoltura della citata cooperativa;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, che ha riconosciuto l'eccezionalità del fenomeno denunciato, stimando la perdita subita dalla società cooperativa Campania pesca a r.l. superiore al limite del 35% previsto dal comma 6, art. 2, del decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 12 gennaio 2001, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di eccezionale calamità naturale;

Decreta:

Art. 1.

In conseguenza delle violente mareggiate verificatesi nel golfo di Salerno nel periodo 26-29 dicembre 1999 che hanno causato danni all'impianto di maricoltura della società cooperativa Campania pesca a r.l., è dichiarato lo stato di calamità naturale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 10 dicembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO *A*

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - viale dell'Arte n. 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto..
nato a.............................. il.............................. in qualità di legale rappresentante della ditta .... con sede in .... via ....
codice fiscale .... partita IVA ....
titolare dell'impresa di pesca/impianto ....
chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

All'uopo allega:

1) autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», attestante:

iscrizione nel registro delle imprese di pesca;

di non aver usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;

di essere iscritto alla camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso (ovvero, se non è iscritto alla camera di commercio, di essere iscritto al tribunale - sezione fallimentare).

2) numero del conto corrente bancario intestato a .... presso la Banca... sede di .... codice A.B.I...................................... , codice C.A.B. ...., sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato.

Si fa presente che non sarà possibile procedere alla liquidazione del contributo spettante con sistemi di pagamento diversi.

Nel caso in cui il titolare dell'impianto sia una società ed il conto corrente sia intestato ad uno solo dei soci, è necessario trasmettere anche una autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale i soci non intestatari del conto corrente sottoscrivono l'autorizzazione ad accreditare il contributo di cui all'oggetto sul conto corrente del socio intestatario.

L'interessato dovrà, inoltre, esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti siano trattati, nel rispetto della legge n. 675/1996, solamente per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.

Data ....

Firma ....

02A00352

DECRETO 10 dicembre 2001.

Concessione del contributo a fondo perduto agli allevatori ittici dei comuni di Carlino e Marano, a seguito del riconoscimento dello stato di calamità naturale per l'ingente moria di prodotti ittici verificatasi nelle valli da pesca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima» e successive modifiche;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto l'art. 1 della legge n. 72/1992 che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo alla concessione di contributi, a titolo di pronto intervento a parziale copertura del danno, a favore di pescatori singoli o associati che abbiano subito gravi danni o si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva della propria azienda, in conseguenza di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;

Visto il decreto 3 marzo 1992 del Ministro della marina mercantile, recante «Modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze» previste dalla citata legge n. 72/1992;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997, recante modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante ulteriori modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 655, recante «Misure urgenti in materia di pesca e di acquacoltura»;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge con il quale si dispone che, con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, sono approvate le modalità tecniche di attuazione in materia di Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Vista l'istanza in data 20 gennaio 2000 con la quale la Lega pesca, su segnalazione degli allevatori ittici dei comuni di Carlino e Marano (Udine), ha interessato questa amministrazione affinché sia riconosciuta la calamità naturale a seguito di un'ingente moria di prodotti ittici verificatasi nelle valli da pesca della zona nel periodo 20 agosto - 10 settembre 1999 a causa di un eccezionale innalzamento della temperatura dell'acqua;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, che ha riconosciuto l'eccezionalità del fenomeno denunciato;

Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 12 gennaio 2001, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di eccezionale calamità naturale;

Decreta:

Art. 1.

In conseguenza dell'ingente moria di prodotti ittici verificatasi nelle valli da pesca della zona di Carlino e Marano (Udine) nel periodo 20 agosto - 10 settembre 1999 a causa di un eccezionale innalzamento della temperatura dell'acqua, è dichiarato lo stato di calamità naturale.

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge n. 72/1992, le istanze, corredate dalla documentazione di cui all'allegato *A* al presente decreto, sono presentate, a cura delle imprese di pesca, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 10 dicembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO *A*

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - viale dell'Arte n. 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto ....
nato a .... il .... in qualità di legale rappresentante della ditta .... con sede in .... via ....
codice fiscale .... partita IVA ....
titolare dell'impresa di pesca/impianto ....
chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato dal Ministro delle Politiche agricole e forestali.

All'uopo allega:

1) autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», attestante:

iscrizione nel registro delle imprese di pesca;

di non aver usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;

di essere iscritto alla camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso (ovvero, se non è iscritto alla camera di commercio, di essere iscritto al tribunale - sezione fallimentare).

2) numero del conto corrente bancario intestato a .... presso la Banca .... sede di .... codice A.B.I. .... , codice C.A.B. ...., sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato.

Si fa presente che non sarà possibile procedere alla liquidazione del contributo spettante con sistemi di pagamento diversi.

Nel caso in cui il titolare dell'impianto sia una società ed il conto corrente sia intestato ad uno solo dei soci, è necessario trasmettere anche una autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale i soci non intestatari del conto corrente sottoscrivono l'autorizzazione ad accreditare il contributo di cui all'oggetto sul conto corrente del socio intestatario.

L'interessato dovrà, inoltre, esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti siano trattati, nel rispetto della legge n. 675/1996, solamente per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.

Data ....

Firma ....

02A00353

DECRETO 11 dicembre 2001.

Revoca del decreto direttoriale 4 ottobre 2001 concernente «Deroga al disposto dell'art. 2, comma 3 del decreto direttoriale 10 ottobre 2000 relativo alla denominazione di origine controllata dei vini "Molise" o "del Molise" e norme relative al riconoscimento della denominazione di origine controllata "Molise" rosso o rosso "del Molise" anche nella tipologia "riserva"».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 maggio 2001, n. 122 recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto dirigenziale 18 maggio 1998 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllate dei vini «Molise» o «del Molise» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i ricorsi n. 10647/98 e 10648/98 proposti, rispettivamente, dalla fattoria di Paterno S.n.c. di Aldo Fresa e dal Consorzio del vino nobile di Montepulciano, intesi ad ottenere l'annullamento dell'art. 2, comma 1 del decreto dirigenziale 18 maggio 1998, nonché dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 6, commi 10 e 11, dell'annesso disciplinare di produzione;

Viste le sentenze n. 3889/2000 e n. 3902/2000 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le quali è stato disposto l'annullamento del decreto dirigenziale 18 maggio 1998 nelle parti in cui, all'art. 2, comma 1, del sopracitato decreto, ed all'art. 6, commi 10 ed 11, dell'annesso disciplinare di produzione, è consentito «l'abbinamento della denominazione di origine controllata dei vini "Molise" al nome del vitigno "Montepulciano"»;

Visto il decreto direttoriale 10 ottobre 2000 di annullamento delle disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 18 maggio 1998 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Molise» o «del Molise» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformità delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 15 ottobre 2001;

Vista la decisione del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, n. 3293 del 20 giugno 2001, con la quale veniva respinto l'appello proposto dalla regione Molise e altri ed era conseguentemente confermata la decisione del Tribunale amministrativo del Lazio n. 3902/2000;

Visto il decreto direttoriale 4 ottobre 2001 recante «deroga al disposto dell'art. 2, comma 3 del decreto direttoriale 10 ottobre 2000 di annullamento delle disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 18 maggio 1998 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Molise» o «del Molise» e norme relative al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Molise» rosso o rosso «del Molise» anche nella tipologie «riserva»;

Visto l'atto di significazione e diffida presentato dal Consorzio del vino nobile di Montepulciano, con sede in Montepulciano, in data 29 novembre 2001;

Ritenuta la necessità di conformarsi alle decisioni sopra richiamate dei giudici amministrativi;

Ritenuto che occorre regolamentare i diritti acquisiti nelle more della vigenza del decreto 4 ottobre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. È revocato il decreto direttoriale 4 ottobre 2001 concernente «deroga al disposto dell'art. 2, comma 3 del decreto direttoriale 10 ottobre 2000 di annullamento delle disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 18 maggio 1998 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Molise» o «del Molise» e norme relative al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Molise» rosso o rosso «del Molise» anche nella tipologie «riserva», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 15 ottobre 2001.

Art. 2.

1. A decorrere dalla campagna vendemmiale 2001 - 2002 le tipologie «"Molise" Montepulciano e "Molise" Montepulciano riserva» di cui all'art. 6, commi 10 e 11 del disciplinare di produzione annesso al decreto dirigenziale 18 maggio 1998, sopracitato, sono denominate «"Molise" rosso» o «rosso "del Molise"» e «"Molise" rosso riserva» o «rosso"del Molise" riserva».

2. Le tipologie di cui al comma 1 devono presentare:

a) nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Montepulciano, per almeno 85%;

uve di varietà, a bacca di colore analogo, raccomandate e/o autorizzate per le corrispondenti province di Campobasso e di Isernia, in misura non superiore al 15%.

b) La produzione massima di uva ammessa per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore, ed il titolo alcolometrico volumico naturale del mosto non deve essere inferiore, ai sottoindicati limiti:

Produzione max t/ha	Titolo alcolometrico-volumico naturale minimo % vol
—	—
«Molise» o rosso «del Molise» 14	10,5

3. Il vino a denominazione di origine controllata «"Molise" rosso» o «rosso "del Molise"», qualificati con la menzione «riserva», deve essere sottoposto ad un invecchiamento obbligatorio per un periodo di due anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2001 2002.

Art. 3.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto direttoriale 4 ottobre 2001 sopra richiamato fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A00062

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 14 dicembre 2001, il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico e U.A.B.

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato nel giorno 14 dicembre 2001 a causa dello sciopero del pubblico impiego indetto dalle confederazioni sindacali nazionali.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 20 dicembre 2001

Il direttore regionale: DE MUTIIS

01A14189

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2001.

Determinazione per l'anno 2002 dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato. (Deliberazione n. 318/01).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 dicembre 2001;

Premesso che:

con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) n. 205/99, recante la definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, per l'integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e per la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia

elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/1999) l'Autorità ha determinato, tra l'altro, per l'anno 2000, il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata al mercato vincolato;

la decisione di cui al precedente alinea è stata adottata per apprestare le necessarie garanzie per i clienti del mercato vincolato nel periodo necessario al consolidamento delle misure previste dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999, (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) anche al fine di creare un assetto che, prevenendo l'esercizio di potere di mercato da parte dell'operatore in posizione dominante nella produzione di energia elettrica, consenta il formarsi di prezzi efficienti dell'energia elettrica all'ingrosso;

al fine del consolidamento dell'assetto di cui al precedente alinea sarebbe stato necessario, almeno, il perfezionamento delle procedure per la cessione di capacità produttiva da parte dell'Enel S.p.a. ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 79/1999, l'assunzione da parte della società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico) della funzione di Garante della fornitura ai clienti del mercato vincolato sulla base delle direttive dell'Autorità ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999 e l'entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;

non vi sono elementi che consentano di prevedere che nell'anno 2002 si consolidino tutte le condizioni di assetto indicate come minime e necessarie al precedente alinea;

con delibera 22 novembre 2001, n. 272/01 (di seguito: delibera n. 272/01), l'Autorità ha avviato un procedimento per la determinazione dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE);

il decreto legislativo n. 79/1999;

il decreto 26 gennaio 2000;

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1989 (di seguito: provvedimento Cip n. 15/89);

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1990, n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 19 novembre 1990 (di seguito: provvedimento Cip n. 34/90);

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);

la deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 61/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 15 luglio 1999 (di seguito: deliberazione n. 61/99);

la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 1999, n. 81/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 158 dell'8 luglio 1999;

la deliberazione n. 205/99;

la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 145/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 12 settembre 2000;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 238/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 - supplemento ordinario (di seguito: deliberazione n. 238/00);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 246/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 25 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 246/00);

la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2001, n. 122/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 5 luglio 2001 (di seguito deliberazione n. 122/01);

la delibera dell'Autorità 26 settembre 2001, n. 211/01 (di seguito: delibera n. 211/01);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, riportato nell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (di seguito: testo integrato);

la delibera n. 272/01;

Considerato che:

il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2000 è stato determinato con riferimento ai costi effettivi medi nazionali di produzione dell'energia elettrica relativi al 1997;

con la deliberazione n. 238/00 l'Autorità, in considerazione del fatto che le condizioni di assetto indicate in premessa non si sarebbero consolidate nel corso dell'anno 2001, ha determinato i prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2001;

la suddetta determinazione è stata adottata riducendo di una percentuale pari al 20% le componenti del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione definite con la deliberazione n. 205/99;

la riduzione di cui al precedente alinea è stata decisa in relazione agli elementi desunti dall'istruttoria propedeutica all'adozione della deliberazione n. 81/99 nell'ambito della quale rilevazioni di mercato, avvalorate anche da dati forniti da qualificati produttori nazionali ed esteri del settore elettromecca-

nico, relative ai costi di investimento di un ciclo combinato a gas di nuova tecnologia, hanno indicato un costo fisso unitario di produzione sensibilmente inferiore al livello medio delle componenti del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione, definite nella deliberazione n. 205/99 con riferimento all'anno 2000;

in particolare, l'Autorità, al fine di assicurare la necessaria gradualità nel processo di avvicinamento dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato al livello di prezzi compatibile con un sistema delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica all'ingrosso efficiente, ha definito una riduzione della componente a copertura dei costi fissi di produzione, rispetto al livello determinato per l'anno 2000 con la deliberazione n. 205/00, inferiore alla percentuale indicata dagli esiti dell'istruttoria di cui al precedente alinea;

la riduzione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato, comunque, non determina alterazioni dell'equilibrio economico finanziario degli esercenti dal momento che con decorrenza dal 1° gennaio 2000, per un periodo di sette anni, è operativo il regime di reintegrazione, alle imprese che alla data del 19 febbraio 1997 svolgevano il servizio di distribuzione dell'energia elettrica producendo, in tutto o in parte, l'energia elettrica distribuita, della quota dei costi non recuperabili a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE;

il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con sentenza n. 5288/01 del 31 luglio 2001, ha annullato la deliberazione n. 238/00 nella parte in cui ha definito il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato dal momento che la determinazione per l'anno 2001 non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento e non è stata sufficientemente preparata sul piano istruttorio in relazione alla definizione della percentuale di riduzione; e che in detta sentenza è stata comunque espressamente riconosciuta la legittimazione dell'Autorità a regolare il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato nei termini indicati in premessa;

avverso la sentenza di cui al precedente alinea l'Autorità ha assunto, con la delibera n. 211/01, la decisione di proporre appello e che il giudizio instauratosi in conseguenza di tale atto propulsivo avrà esito nel corso dell'anno 2002;

i dati a disposizione dell'Autorità evidenziano che gli esercenti nell'anno 2001 hanno di fatto applicato, in attesa dell'esito del giudizio di cui al precedente alinea, il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato definito dall'Autorità con la deliberazione n. 238/00;

Considerato che:

dal 1° gennaio 2001 la valorizzazione unitaria dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici per il mercato vincolato è aumentata in seguito alla soppressione della parte B della tariffa ed al conseguente riconoscimento a questa energia della componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi di combustibile;

la compensazione della maggior valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto 26 gennaio 2000 è determinata in modo tale da consentire agli impianti idroelettrici e geotermoelettrici ad essa assoggettati la copertura dei costi fissi unitari di impianto;

ai fini della determinazione per l'anno 2002 dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato è stato avviato con delibera n. 272/01 un procedimento per l'analisi dei costi di generazione relativamente agli impianti alimentati da combustibili fossili convenzionali;

nell'ambito del procedimento di cui all'alinea precedente sono state richieste con riferimento all'anno 2000, relativamente alle imprese che, ai sensi delle deliberazioni n. 145/00, n. 246/00 e n. 122/01, hanno differito la decorrenza delle norme contenute dalla deliberazione n. 61/99, informazioni patrimoniali ed economiche riferite all'attività di produzione, distinta per comparti, e al totale dei servizi comuni, con riferimento alle poste di cui alla voce *B)* Immobilizzazioni dello schema previsto dall'art. 2424 del codice civile, integrate come indicato nell'allegato 3, comma 1 della deliberazione n. 61/99, nonché alle poste di cui alle voci *A)* Valore della produzione e *B)* Costi della produzione dello schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, integrate come indicato nell'allegato 3, comma 2, della deliberazione n. 61/99;

ai principali produttori sono stati richiesti dati tecnici e informazioni patrimoniali ed economiche relative all'attività di produzione di energia elettrica nell'anno 2000, che è l'ultimo anno per il quale sono disponibili dati consuntivi;

nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 272/01, sono state inoltre richieste informazioni relative a progetti di investimento, in programma o già realizzati, per aumentare o riqualificare la capacità termoelettrica disponibile, nonché dati tecnici di produzione (tra cui potenza, produzione, ore di manutenzione) relativi agli anni 1999, 2000 e 2001;

quanto indicato ai precedenti alinea del presente considerato comporti un rafforzamento dell'analisi propedeutica alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato nel senso indicato dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia nella sopra richiamata sentenza;

Ritenuto che:

non essendo entrato in operatività il sistema delle offerte di acquisto e vendita dell'energia elettrica nei tempi previsti dal decreto n. 79/1999 e, non avendo ancora l'Acquirente unico assunto la funzione di Garante della fornitura dei clienti vincolati, sia opportuno definire i prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso

destinata al mercato vincolato ad un livello compatibile con un mercato dell'energia elettrica all'ingrosso efficiente, quale quello previsto a partire dal 1° gennaio 2001, dall'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;

la remunerazione complessivamente ottenuta dalle imprese produttrici per l'attività di produzione dell'energia elettrica per il mercato vincolato debba essere tale da consentire l'equilibrio economico finanziario delle medesime imprese, tenendo conto sia del regime di reintegrazione, alle imprese che alla data del 19 febbraio 1997 svolgevano il servizio di distribuzione dell'energia elettrica producendo, in tutto o in parte l'energia elettrica distribuita, della quota dei costi non recuperabili a seguito dell'attuazione della direttiva 96/92/CE che della compensazione della maggiore valorizzazione della produzione idroelettrica e geotermoelettrica previsti dal decreto 26 gennaio 2000;

sia opportuno che la componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione sia determinata con riferimento a costi di produzione riconosciuti agli impianti termoelettrici, ed a livelli di produzione di riferimento;

i costi di cui al precedente alinea debbano essere determinati sulla base dei più recenti dati economici e patrimoniali certificati disponibili all'Autorità e con riferimento alle principali imprese produttrici la cui produzione è almeno in parte destinata ai clienti del mercato vincolato;

ai fini della determinazione dei costi di produzione riconosciuti, i dati economici e patrimoniali di cui al precedente alinea debbano essere aggiornati applicando, in ciascuno degli anni trascorsi tra l'anno al quale i dati si riferiscono e l'anno per il quale si stanno determinando i costi di produzione riconosciuti, il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti pari a quello previsto dall'art. 54 del testo integrato per i parametri RR, nonché considerando l'aumento dei costi di generazione rispetto all'anno precedente determinato dalla previsione da parte del testo integrato di corrispettivi per il servizio di trasporto a carico degli impianti di produzione a valere dal 1° gennaio 2002;

poiché il meccanismo di copertura dei costi riconosciuti di cui al precedente alinea assicura la reintegrazione della quota dei costi fissi di produzione non recuperabili a seguito di perdita di quote di mercato conseguenti all'attuazione della direttiva 96/92/CE, i livelli di produzione di riferimento debbano essere determinati con riferimento a quote di mercato prevedibili in assenza di liberalizzazione e con riferimento agli impianti i cui costi concorrono alla determinazione dei costi di produzione riconosciuti;

coerentemente, i livelli di produzione di riferimento relativi all'anno 2002 debbano essere calcolati incrementando la produzione termoelettrica effettiva realizzata dagli impianti di cui al precedente alinea nell'anno di apertura del mercato alla concorrenza, che è il 1997, in misura pari all'incremento che avrebbe potuto realizzarsi se l'aumento di domanda fosse stato coperto, al netto degli incrementi della produzione di impianti ammessi a contributi ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, Cip n. 34/90 e Cip n. 6/92 e successive modificazioni ed integrazioni nonché delle importazioni, dalla produzione termoelettrica realizzata dagli impianti di cui al precedente alinea;

sia opportuno mantenere una articolazione per fascia oraria della componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione analoga a quella prevista all'art. 2, comma 2.1, lettera *a)* della deliberazione n. 205/99;

Delibera:

Art. 1.

Definizione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso per l'anno 2002

1.1. Il valore della componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, di cui al comma 26.1, lettera *a)* dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 ottobre 2001, n. 228/01, come modificato dalla deliberazione della medesima Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01 è fissato nella tabella 1, allegata al presente provvedimento.

Art. 2.

Disposizioni finali

2.1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore a far data dalla sua pubblicazione.

Milano, 27 dicembre 2001

Il presidente: RANCI

TABELLA 1

Prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso: componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica di cui al comma 26.1, lettera *a)* del testo integrato.

Fascia oraria	PG (centesimi di euro/kWh)
F1	9,338
F2	3,755
F3	2,035
F4	0

02A00355

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2001.

Tariffe dell'energia elettrica destinata ad utenze domestiche per l'anno 2002. (Deliberazione n. 316/01).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 dicembre 2001;

Premesso che:

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), con la deliberazione 19 luglio 2001, n. 163/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 10 agosto 2001 (di seguito: deliberazione n. 163/01), ha aggiornato per l'anno 2002 le componenti τ_1(D2), τ_2(D2) e τ_3(D2) della tariffa D2, e le componenti τ_1(D3), τ_2(D3) e τ_3(D3) della tariffa D3;

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, riportato nell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (di seguito: testo integrato) riporta i valori delle componenti di cui al precedente alinea nelle tabelle 10, 11 e 12;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, e in particolare l'art. 1, comma 1 e l'art. 2, comma 21;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999;

la deliberazione n. 163/01;

il testo integrato ed in particolare le allegate tabelle 10, 11 e 12;

Considerato che:

l'aggiornamento delle componenti τ_1(D2), τ_2(D2) e τ_3(D2) della tariffa D2 per l'anno 2002, con i valori riportati nelle tabelle 10, 11 e 12 allegate al testo integrato, comporta aumenti per i clienti vincolati del servizio di vendita dell'energia elettrica destinata ad utenze domestiche;

l'ordinamento tariffario deve essere modificato ed integrato per tenere conto delle esigenze dei clienti del mercato vincolato che si trovano in situazioni di disagio economico;

il Governo sta definendo gli obiettivi in materia di accesso alle condizioni agevolate per i clienti in situazioni di disagio economico;

in attesa delle decisioni del Governo occorre prevedere un ordinamento tariffario provvisorio che assicuri continuità con le tariffe applicate nell'anno 2001;

Ritenuto che sia opportuno:

ridefinire la transizione verso la tariffa D1, di cui al comma 22.1, del testo integrato, in attesa dell'introduzione di tariffe i cui valori tutelino i clienti in stato di disagio economico;

introdurre per l'anno 2002 valori tariffari provvisori per le componenti delle tariffe D2 e D3.

Delibera:

Art. 1.

Tariffe per l'energia elettrica destinata ad utenze domestiche in bassa tensione per l'anno 2002

1.1. Con riferimento al testo integrato, allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01 e sue successive modificazioni, i valori dei parametri *f* relativi alle tariffe D2 e D3, riportati nella tabella 8, di cui all'allegato n. 2 del testo integrato, sono sostituiti dai valori della tabella 1.

1.2. I valori delle componenti τ_1(D2), τ_2(D2) e τ_3(D2) e τ_1(D3), τ_2(D3) e τ_3(D3), riportati nelle tabelle 10, 11, 12 del testo integrato, sono sostituiti dai valori delle tabelle 2, 3, 4.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

2.1. Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 27 dicembre 2001

Il presidente: RANCI

TABELLA 1

Parametri f

Tariffa D2		
Scaglioni di consumo (kWh per anno) da	fino a	*Parametri f*
0	1800	0,850
1801	2640	1,269
2641	4440	1,590
oltre 4440		1,269

Tariffa D3	
	Parametro f
	1,269

TABELLA 2

Componente τ3 della tariffa D2

Scaglioni di consumo (kWh per anno) da	fino a	Componente τ3 (centesimi di euro/kWh)
0	900	2,19
901	1800	4,11
1801	2640	7,02
2641	3540	14,86
3541	4440	12,95
oltre 4440		7,02

TABELLA 3

Componenti $\tau 1$ e $\tau 2$ della tariffa D2

Componente $\tau 1$ (centesimi di euro/punto di prelievo per anno)	Componente $\tau 2$ (centesimi di euro/kW per anno)
192	624

TABELLA 4

Componenti $\tau 1$, $\tau 2$ e $\tau 3$ della tariffa D3

Componente $\tau 1$ (centesimi di euro/ punto di prelievo per anno)	Componente $\tau 2$ (centesimi di euro/kW per anno)	Componente $\tau 3$ (centesimi di euro/kWh)
2.220	1.752	7,02

02A00356

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di Cassazione, in data 14 gennaio 2002 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, previo deposito dei certificati e delle autocertificazioni di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Modifiche all'art. 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in materia di limitazione dei mandati dei sindaci e dei presidenti di provincia».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso l'A.N.C.I. (Associazione nazionale comuni italiani), via dei Prefetti n. 46 - 00186 Roma.

02A00476

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Baypen»

Con il decreto n. 800.5/R.M.754/D2 del 2 gennaio 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

BAYPEN - «0,5 g Soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fla - A.I.C. n. 024316 022.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bayer AG - titolare dell'autorizzazione.

02A00350

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oncoscint CR103»

Con il decreto n. 800.5/R.M.3/D1 del 2 gennaio 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ONCOSCINT CR103 - «1 fl. 1 mg/2 ml + fl. soluzione 2 ml» - A.I.C. n. 027787 011.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Schering S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

02A00351

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 14 gennaio 2002

Dollaro USA	0,8927
Yen giapponese	117,64
Corona danese	7,4336
Lira Sterlina	0,61570
Corona svedese	9,2021
Franco svizzero	1,4791
Corona islandese	91,58
Corona norvegese	7,9440
Lev bulgaro	1,9550
Lira cipriota	0,57610
Corona ceca	32,280
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,88
Litas lituano	3,5697
Lat lettone	0,5641
Lira maltese	0,4018
Zloty polacco	3,5985
Leu romeno	28570
Tallero sloveno	219,9625
Corona slovacca	42,521
Lira turca	1219000
Dollaro australiano	1,7229
Dollaro canadese	1,4252
Dollaro di Hong Kong	6,9617
Dollaro neozelandese	2,1077
Dollaro di Singapore	1,6375
Won sudcoreano	1166,76
Rand sudafricano	10,2024

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A00438

COMUNE DI RADICOFANI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Radicofani (Siena) ha adottato il 6 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:

(Omissis);

Delibera:

1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille;

2. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille per le seconde case affittate, affittate purché ciò risulti dalla presentazione di un regolare contratto di affitto;

3. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, ai sensi del decreto-legge dell'8 agosto 1996, n. 437, art. 4, comma 1, convertito con legge n. 556/1996, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

4. di dare atto che la determinazione di imposta per l'abitazione principale è pari a L. 200.000, pari cioè all'importo minimo stabilito dalla legge;

(Omissis).

02A00278

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651012/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro	Lire
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**271,00**	524.729
- semestrale	**154,00**	298.186
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**222,00**	429.852
- semestrale	**123,00**	238.161
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**61,00**	118.112
- semestrale	**36,00**	69.706
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**57,00**	110.367
- semestrale	**37,00**	71.642
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**145,00**	280.759
- semestrale	**80,00**	154.902
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**56,00**	108.431
- semestrale	**35,00**	67.769
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**142,00**	274.950
- semestrale	**77,00**	149.093
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**586,00**	1.134.654
- semestrale	**316,00**	611.861
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**524,00**	1.014.605
- semestrale	**277,00**	536.347

*Integrando con la somma di € **80,00 (L. 155.250**) il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

	Euro	Lire
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**	1.491
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**	2.904
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**	166.519
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**	106.495
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**	9.681

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**	489.876
Abbonamento semestrale	**151,00**	292.377
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**	1.646

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**	364.019
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**	338.847
Volume separato	**17,50**	33.885

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**	39.200
Inserzioni Giudiziarie (comprese le comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità) per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**	15.400

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 5 *

€ 0,77
L. 1.491